



PROVINCIA DI CASERTA

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 3696 del 16/01/2024

Classificazione 05-12 Fascicolo /


Oggetto: TRASMISSIONE ESTRATTO DEL VERBALE N. 131/A DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N.131-A.PDF

06E2A613A3988B414EA9C0BD538244160F3BB74E819CA38950CCA8C1FE2A6DD800F5C1EE6EB8171
B6C3C2D6435E07CEA70806A1BBB59A1716E3AD84A10568815

CC_3696_VERBALE N.131-A.PDF

CA0D1365C012457E8FD1C268F87D975C5CA949BF85BAC8B6544D68E58DEF3648BC5AC0E54CFF1C6
4E6F4FC37FA0B6EB5E09A0C7E91FA5A4EA5222BA228A8A58A



PROVINCIA DI CASERTA

Via Lubich, 6 ex Area Saint Gobain - CASERTA

C.F. 80004770618 - P.IVA 02247640614

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Estratto del Verbale n. 131/A

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA DI CASERTA DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2022. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL D. LGS N. 175/2016

Il Collegio dei Revisori, Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale avanzata dall'Ufficio competente, Settore Gestione Società Partecipate ed Organismi Esterni, a firma del dirigente dott.ssa Francesca Mosca, trasmessa in data 16/01/2024 a mezzo e-mail, con i relativi allegati, ai sensi del D. Lgs. N. 175 del 2016;

Valutata la necessità di completare il lavoro, in parte già istruito nei giorni precedenti;

ESAMINATE la proposta di deliberazione consiliare e la documentazione ad essa allegata quali:


- a) la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione precedente;
- b) le schede redatte, per ciascuna partecipata dall'Ente, sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro – e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dalla Provincia;

PREMESSO CHE, l'organo di revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;

CONSIDERATO CHE, a presidio del processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs. n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500.000,00 euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità. A tal proposito, infatti, la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria, con la deliberazione n. 17/2017 ha statuito che: la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui l'Ente sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

PRESO ATTO di quanto disposto dal D. Lgs. 19/8/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7/8/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), in base al quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

1. società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni



in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d);

2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
3. società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
4. società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
5. società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);

VISTI, in particolare:

- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", secondo il quale le Amministrazioni devono procedere annualmente, con proprio provvedimento, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO che, l'atto da adottare rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO il piano di razionalizzazione oggetto della proposta di deliberazione consiliare in esame riportato nelle allegate schede;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e 1° comma dell'art. 147 bis del D.



Lgs. 18/8/2000, n. 267, rispettivamente dai Dirigenti del Settore Partecipate dr.ssa F. MOSCA e Settore Finanziario Dr. G. VETRONE dell'Ente;

VISTI:

- il D. lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente,

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA DI CASERTA DETENUTE ALLA DATA 31/12/2022. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 D. LGS 175/2016".

INVITA L'ENTE

- a trasmettere, con le modalità previste dall'art. 5 del T.U.S.P., il provvedimento adottato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e alla struttura istituita, ai sensi dell'art. 15 del medesimo T.U.S.P., presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P.-.
- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo della Provincia per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 13.15.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. ALDO BELLEGRINO – PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO CASTIGLIEGO – COMPONENTE

DOTT. PASQUALE LONGOBARDI – COMPONENTE